

Consiglio, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio ⁽¹⁾), spetta agli Stati membri rilasciare le autorizzazioni in questione. La Commissione potrebbe essere chiamata ad intervenire solo qualora venisse a conoscenza del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei requisiti stabiliti dalle suddette norme. Tale posizione non muterà con l'applicazione della nuova direttiva 96/29/Euratom del Consiglio ⁽²⁾ sulle norme fondamentali di sicurezza, cui gli Stati membri dovranno provvedere a partire dal maggio 2000.

Pertanto non sono state ricevute informazioni in materia dalle autorità britanniche, né sono state richieste. Allo stesso modo, la Commissione non ha alcuna ragione di richiedere una valutazione indipendente.

⁽¹⁾ GU L 265 del 5.10.1984.

⁽²⁾ GU L 159 del 29.6.1996.

(98/C 117/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3166/97
di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione
(9 ottobre 1997)

Oggetto: Definizione di rifiuti liquidi nell'ambito della proposta direttiva sulle discariche

Nell'ambito della proposta della Commissione concernente una direttiva relativa alle discariche (COM(97)105), può la Commissione precisare quale sia la sua definizione di «rifiuti liquidi»? Come intende distinguere tra «rifiuti liquidi» e «fanghi»?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(29 ottobre 1997)

Nell'articolo 2 della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti i «rifiuti liquidi» vengono definiti come «qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi».

La Commissione non ha inserito in tale proposta di direttiva una definizione specifica del termine «fanghi», poiché essa è contenuta nella direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁾. In tale direttiva si intendono per «fanghi»:

- i fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane o da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quelle delle acque reflue domestiche e urbane;
- i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;
- i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui sopra.

Attualmente la Commissione propone quindi di distinguere fra «rifiuti liquidi» e «fanghi» secondo le definizioni sopra citate.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.1986.

(98/C 117/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3171/97
di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione
(13 ottobre 1997)

Oggetto: Parità di opportunità per le donne e gli uomini nell'UE

Di quali strumenti intende la Commissione avvalersi in futuro per stroncare la violenza contro le donne, in particolare allo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e prostituzione?